

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 67

Il 17 Marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Nello specifico il provvedimento stabilisce:

- a) **obbligo di mascherine**: fino al **30 aprile** permane l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di traporto nonché per accedere nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- b) fine del sistema delle zone colorate;
- c) capienze impianti sportivi: dal 1° aprile 100% della capienza all'aperto e al chiuso;
- d) **protocolli e linee guida**: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

A partire dal 31 Marzo 2022 cesserà quindi lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso di uscita dalla fase emergenziale, verso un progressivo ritorno alla normalità, consisterà in un graduale allentamento delle misure anticovid attraverso il progressivo superamento del green pass, l'eliminazione delle quarantene precauzionali e la fine del sistema delle zone colorate.

Per quanto riguarda l'**accesso ai luoghi di lavoro**, dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (tale obbligo verrà eliminato a partire dal 1° Maggio).

Fino al **31 dicembre 2022** resterà tuttavia in vigore l'**obbligo vaccinale** con la sospensione dal lavoro per chi svolge le professioni sanitarie e per i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Per quanto riguarda le scuole vengono previste nuove misure per gestire i casi di positivà; in particolare con riguardo a:

• scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: nel caso in cui vi sia la presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni dovranno utilizzare le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test sarà attestato con autocertificazione;



- isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per aver contratto l'infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica attraverso la DAD "modalità di didattica digitale integrata" accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione della certificazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
- **personale:** il personale per l'emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Il Decreto ha inoltre approvato uno schema correttivo per il Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni nonché le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.